



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 79 DEL 31/08/2018

OGGETTO: divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la subfrazione di Battista Olbia. Revoca dell'Ordinanza Sindacale n 54 del 31.05.2018

IL VICE SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 29/05/2018 con prot. 62685 del 30.05.2018 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 22.05.2018 nel punto di consegna, SSR47510 – R.N. Cont. Fraz. Battista - Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei parametri di COLIFORMI TOTALI;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 54 del 31-05-2018 con la quale si ordinava il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua presso la frazione Battista – Olbia in quanto non idonea per gli suoi potabili e per l'incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 30/08/2018 con prot. 100928 del 30.08.2018 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 27.08.2018 nel punto di consegna, SSR4744 – Rub. Cont. Fraz. Battista - Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei parametri di CLORITI e MANGANESE;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande, ecc.) mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1. Per i motivi citati in premessa la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 31-05-2018 relativa al divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la subfrazione di Battista – Olbia
1. il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella località Battista in Olbia in quanto la stessa deve ritenersi non idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande, ecc.) mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);
2. Il suddetto divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Olbia,

IL VICE SINDACO
Angelo Cocciu

Atto

firmato

digitalmente